

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 30/03/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 09:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menzioz Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 12	Assenti: 1
--------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Mori Claudio

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Stefano Rosati Saturni.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lusetti Stefano, Bonazzi Cecilia, Spano' Alessandro

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione prevede, sulla base del principio di sussidiarietà, che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei Cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'Amministrazione Comunale, nel rispetto del suddetto principio, intende riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato quale espressione del contributo attivo della Comunità allo sviluppo ed alla diffusione di servizi di pubblica utilità sul territorio comunale;

RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 45 del 30.09.2013 ad oggetto: "Esame ed approvazione del Regolamento per i rapporti tra il Comune di Campegine e le persone che intendono svolgere atti solidaristici";

VISTO il D. Lgs. n. 117/2017 e s.s.m.i. "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016 n. 106", in particolare l'art. 17 il quale definisce "Volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

RITENUTO necessario, alla luce della normativa di cui sopra, disciplinare con un nuovo Regolamento il servizio di Volontariato Civico finalizzato allo svolgimento di attività e servizi a favore della Collettività da parte dei Cittadini singoli o riuniti in Associazioni;

EVIDENZIATO che:

- a. in merito al coinvolgimento da parte degli Enti locali di singoli Volontari, la Corte dei Conti – Sezione Autonomie - è intervenuta con proprio atto n. 26/2017 del 14.11.2017 dal quale si evince quanto segue:
 - la disciplina dell'attività di volontariato contenuta nel Codice del Terzo Settore è estensibile anche agli Enti Locali che intendono sostenere attivamente la partecipazione libera dei singoli volontari in attività operative di servizio alla persona e di tutela dei beni comuni a carattere non industriale o commerciale;
 - l'assenza di una normativa che assicuri il rispetto di alcune condizioni essenziali per garantire ai Volontari una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri di occasionalità, accessorietà e totale gratuità richiede l'adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività in senso conforme alla normativa dettata per gli Enti del Terzo Settore;
 - il suddetto Regolamento deve prevedere l'istituzione di un apposito Registro nonchè stabilire i requisiti soggettivi previsti per l'iscrizione dei Volontari nel medesimo. Tali requisiti non devono avere carattere discriminatorio e l'eventuale richiesta di requisiti psico-fisici ed attitudinali deve essere finalizzata esclusivamente a garantire agli aspiranti Volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi. Analogamente le modalità di cancellazione dal Registro devono garantire ai singoli Volontari la facoltà di rinuncia

incondizionata alla disponibilità da loro manifestata e non potrà avere carattere sanzionatorio, stante l'assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari;

- i Volontari iscritti nel Registro hanno diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico dell'Ente Locale, in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli Volontari dallo stesso coordinate;
- b. relativamente al Volontariato Associato l'art. 56 del sopra richiamato Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato stabilendo a tal fine che:
- le Convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle Organizzazioni di Volontariato ed alle Associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - l'individuazione degli Enti con cui stipulare le Convenzioni deve essere fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate ai medesimi;
 - le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti alle risorse a disposizione ed alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento dei Volontari;

VISTO, pertanto, lo schema di Regolamento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

ACQUISITI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 117/2017 e s.s.m.i. "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016 n. 106";
- Determinazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie - n. 26/2017 del 14.11.2017;
- il D. Lgs. n. 267/200 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Voti favorevoli n. 12 - Voti contrari zero - Astenuti zero

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, di

- approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), il quale sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 45 del 30.09.2013;

- dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore al termine delle pubblicazioni previste dall'art. 92, comma 7, del vigente Statuto Comunale;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di dare applicazione alle disposizioni contenute nel presente atto, con la seguente votazione:

Voti favorevoli n. 12 - Voti contrari zero - Astenuti zero

D E L I B E R A

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] del D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Vice Segretario Comunale

Stefano Rosati Saturni



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 26/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 26/03/2019

Responsabile

**III SETTORE: ASSETTO
TERRITORIALE-AMBIENTE-
PATRIMONIO**

DE ANGELIS DANIELA / INFOCERT SPA



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 26/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 02/04/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

ROVACCHI SILVIA / INFOCERT SPA

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 15 del 30/03/2019 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 03/04/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Rosati Saturni

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 30/03/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Rosati Saturni

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 03/04/2019 al 18/04/2019 diverrà ESECUTIVA il 30/03/2019 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 03/04/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Rosati Saturni



COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ALL. A)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVICO**

Approvato con Deliberazione C.C. n. _____ del _____

Sportello Unico Attività Produttive

P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 –Campegine (RE) – tel.0522/676521 – fax 0522/676314
P.IVA 00446710352 Web site <http://www.comune.campegine.re.it> - Email commercio@comune.campegine.re.it



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

INDICE

Capo I – Volontariato Civico in attività di utilità sociale

- Art. 1 Finalità ed oggetto
- Art. 2 Definizioni e caratteristiche del Volontariato Civico
- Art. 3 Requisiti soggettivi dei Volontari
- Art. 4 Ambiti di attività di utilità sociale
- Art. 5 Registro Generale del Volontariato Civico
- Art. 6 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Generale di Volontariato Civico
- Art. 7 Diritti e doveri del Volontario Civico
- Art. 8 Regole generali per lo svolgimento dell'attività
- Art. 9 Coperture assicurative
- Art.10 Vestiario e dispositivi di protezione individuale
- Art.11 Cessazione dell'attività
- Art.12 Volontariato delle Famiglie presso le Strutture scolastiche

Capo II – Convenzione con Enti del Terzo Settore

- Art. 13 Convenzioni con Enti del Terzo Settore
- Art. 14 Principi di parità di trattamento
- Art. 15 Modalità di individuazione dell'Ente del Terzo Settore
- Art. 16 Liquidazione delle spese rimborsabili
- Art. 17 Controlli amministrativi

Capo III – Disposizioni finali

- Art. 18 Trattamento dei dati personali
- Art. 19 Entrata in vigore



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CAPO I

VOLONTARIATO CIVICO IN ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE

Art. 1 – Finalità ed oggetto

1. Il presente Regolamento in base al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione istituisce e disciplina il Servizio di Volontario Civico, finalizzato allo svolgimento di attività e servizi a favore della Collettività da parte dei singoli Cittadini residenti sul territorio comunale o di locali Associazioni.
2. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia e nel rispetto degli ambiti individuati dall'Ente, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità.

Art. 2 – Definizioni e caratteristiche del Volontariato Civico

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, con il termine "Volontario Civico", (da qui in poi definito "Volontario") si intende il singolo Cittadino che, a titolo gratuito ed in modo spontaneo, presta la propria opera ed esercita le proprie competenze in favore di attività, servizi, progetti del Comune di Campegine.
2. Il Comune di Campegine si avvale della collaborazione di singoli Volontari per lo svolgimento di attività con fini di utilità sociale, nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di collaborazione dei Volontari, in condizioni di assoluta gratuità delle loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale.
3. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i Volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.
4. La collaborazione dei Volontari in attività con fini di utilità sociale in nessun caso potrà costituire condizione o titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 3 – Requisiti soggettivi dei Volontari

1. Possono prestare la propria opera in qualità di Volontario i Cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere residenti o domiciliati nel Comune di Campegine e/o che lavorano sul territorio comunale;
 - b. età non inferiore agli anni a 18 anni non superiore a 80 anni. Per chi ha compiuto i 75 anni costituisce presupposto imprescindibile la presentazione, con cadenza annuale, di certificato medico che attesti l'idoneità psico/fisica ai compiti individuati. Per i casi sociali (invalidi, diversamente abili) eventualmente segnalati dai Servizi Sociali, l'Ente può richiedere

Sportello Unico Attività Produttive



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica;
- c. età compresa tra i 15 ed i 18 anni, a condizione che la richiesta sia autorizzata da chi esercita la responsabilità;
 - d. assenza di procedimenti penali in corso o condanne con sentenza passata in giudicato per reati nei confronti di persone e/o Pubbliche Amministrazioni.
2. I requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi - previsti per l'iscrizione nel Registro Generale del Volontariato Civico - non hanno carattere discriminatorio ed i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti sono finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti Volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 4 – Ambiti di attività di utilità sociale

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano riservate da Leggi, Regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo meramente esemplificativo, gli ambiti di attività ai fini di utilità sociale in cui potranno essere inseriti i Volontari possono riguardare i seguenti ambiti:
 - a. Culturale/ricreativo
 - attività di supporto nella realizzazione di iniziative pubbliche a carattere sportivo, culturale, ricreativo organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - b. Tecnico
 - manutenzione, cura e valorizzazione del verde pubblico, delle strade, delle aree pubbliche ovvero interventi di decoro urbano;
 - lavori di piccola manutenzione del patrimonio comunale;
 - attività di ausilio nella gestione di situazioni emergenziali di varia natura;
 - a. Sociale
 - attività di supporto nelle iniziative realizzate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito socio/sanitario.
2. Sono escluse dal presente Regolamento le attività afferenti nell'ambito dei servizi di Protezione Civile, disciplinate da specifiche disposizioni normative.
3. Ciascun Responsabile ha facoltà, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, di individuare ulteriori ambiti di attività ai fini di utilità sociale, sempre nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di collaborazione dei Volontari in condizioni di assoluta gratuità delle loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale.

Sportello Unico Attività Produttive



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Art. 5 – Registro Generale del Volontariato Civico

1. E' istituito presso l'Ufficio Segreteria – Affari Generali il Registro Generale del Volontariato Civico, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli Volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente articolo 4.
2. Il Registro è una Banca Dati cartacea e/o informatica in progressione dinamica continua. Tutti i dati personali dei Volontari sono raccolti, conservati e trattati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Protezione dei dati personali.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Generale di Volontariato Civico

1. I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato devono essere iscritti al Registro Generale di Volontariato Civico. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Segreteria – Affari Generali e sul sito istituzionale del Comune www.comune.campegine.re.it.
2. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. le generalità complete e residenza del volontario;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di procedimenti penali in corso o condanne con sentenza passata in giudicato per reati nei confronti di persone e/o Pubbliche Amministrazioni;
 - c. le aree per le quali il Volontario intende collaborare con la Pubblica Amministrazione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - d. dichiarazione di accettazione incondizionata delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dai Responsabili delle aree per le quali il Volontario ha chiesto l'iscrizione, i quali hanno la facoltà di invitarli ad un colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione della domanda e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali.
4. Nel caso di accoglimento della domanda, i soggetti richiedenti vengono iscritti automaticamente nel Registro ed assumono di diritto lo status di "Volontario Civico" a tutti gli effetti. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato.
5. I Volontari saranno provvisti, a cura del Comune di Campegine, di un cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza o comunque della Cittadinanza.

Sportello Unico Attività Produttive



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

6. Periodicamente potranno essere esposti all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune Avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività, fatta salva comunque la possibilità da parte dei Cittadini di poter presentare spontaneamente, in qualsiasi periodo dell'anno, la propria candidatura a Volontario.

Art. 7 – Diritti e doveri del Volontario Civico

1. Il Volontario – che svolge la propria attività a beneficio del Comune di Campegine – ha diritto:
 - ad una adeguata formazione al fine di attuare l'attività di volontariato con piena capacità e conoscenze;
 - ad una descrizione precisa e puntuale delle mansioni da svolgere, in modo da permettere di attuare l'attività di volontariato con una chiara comprensione dei suoi scopi ed obiettivi;
 - alla protezione sociale durante l'attività di volontariato, in forma di assicurazione contro infortuni e per la R.C.T., a cura e spese del Comune di Campegine;
 - ad essere informato sui propri diritti e responsabilità;
 - di rifiutare compiti che vadano oltre le proprie capacità fisiche o culturali;
 - di interrompere la sua collaborazione in qualunque momento, previa congruo preavviso tramite comunicazione scritta - senza necessità di specifiche motivazioni.
2. Il Volontario si impegna a:
 - presentarsi presso la sede di realizzazione del servizio nei giorni richiesti;
 - rispettare gli orari e le modalità di svolgimento di servizio concordate con il Responsabile del Settore e segnalare tempestivamente eventuali assenze;
 - comunicare al Comune di Campegine, con congruo preavviso in forma scritta, l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio;
 - non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione;
 - rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio;
 - astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
 - non svolgere in servizio attività estranee a quelle per le quali è stato autorizzato;
 - non accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie della propria attività;
 - rispettare i beni e i servizi pubblici per i quali presta la propria opera volontaria e mantenere sempre una modalità di rappresentare l'Ente con un sufficiente livello di decoro, buona educazione, rispetto e senso civico.

Art. 8 – Regole generali per lo svolgimento delle attività

1. I Volontari che svolgono attività ai fini di utilità sociale si coordinano con il Responsabile del Settore interessato, al quale compete :

Sportello Unico Attività Produttive



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- accertare che i Volontari siano in possesso delle certificazioni tecnico/pratiche e delle idoneità psico-fisiche, necessarie allo svolgimento delle attività loro affidate;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività di volontariato, avendo cura di verificare che i Volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte correttamente e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - verificare i risultati delle attività concordate;
 - mantenere stretti rapporti con i Servizi Sociali che seguono l'inserimento dei Volontari nei casi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) e dai medesimi segnalati.
2. All'inizio delle attività, il Responsabile del Settore destinatario delle attività di volontariato predisporrà, in accordo con i Volontari, il programma operativo per la realizzazione delle medesime. I Volontari dovranno:
- attenersi alle disposizioni convenute con il Responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'eventuale uso degli strumenti a ciò necessari;
 - impegnarsi affinché le prestazioni siano rese, per il periodo preventivamente concordato, con continuità pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto. Eventuali interruzioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile del Settore interessato.
3. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei Volontari, il Comune di Campegine si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i Volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 9 – Coperture assicurative

1. L'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento dell'attività di Volontariato Civico, stipula apposita Assicurazione contro gli infortuni, malattie e per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i possibili danni a cose o terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività da parte dei Volontari.

Art. 10 – Vestiario e dispositivi di protezione individuale

1. Ai Volontari iscritti, ai sensi del presente Regolamento, nel Registro Generale del Volontariato Civico saranno forniti, a carico del Comune di Campegine, del vestiario strettamente necessario – ove previsto - per lo svolgimento delle diverse attività.
2. I Volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e s.s.m.i., utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico ed i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune.

Sportello Unico Attività Produttive



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

3. Sarà cura del Responsabile del Settore interessato informare i Volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali Dispositivi di protezione individuali, in particolare sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali saranno chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività prestata.

Art. 11 – Cessazione dell'attività

1. Oltre che per espressa rinuncia del Volontario, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, la cessazione dell'attività di Volontariato Civico potrà avvenire per:
 - a. accertata perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione nel Registro Generale del Volontariato Civico;
 - b. per sopraggiunta inidoneità psico-fisica che non consente lo svolgimento dell'attività;
 - c. gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da relazione scritta del Responsabile del Settore, anche su segnalazione circostanziata degli utenti;
 - d. ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali sia stata data disponibilità.
2. Il verificarsi dei casi di cui precedente comma, impedisce lo svolgimento di successive attività di volontariato, salvo il reinserimento – opportunamente certificato – qualora l'interruzione del servizio sia dovuta per le condizioni di cui alla lett. b) del medesimo comma.
3. La cessazione dell'attività dovrà essere iscritta, a cura dall'Ufficio competente, sul Registro Generale del Volontariato Civico.

Art. 12 - Volontariato delle Famiglie presso le Strutture scolastiche

1. Per attività, iscrivibili dentro al più complessivo progetto di partecipazione delle Famiglie all'interno del Nido e della Scuola Comunale dell'Infanzia, individuabili come Volontariato a carattere occasionale, pur restando ferme le norme di carattere generale contenute in questo Regolamento, si prevede quanto segue:
 - l'elenco completo dei Volontari è conservato presso il Settore di competenza e non confluisce nel Registro Generale di Volontariato Civico;
 - i Volontari, essendo genitori o parenti dei bambini iscritti e frequentanti il Nido e la Scuola Comunale dell'Infanzia, non dovranno presentare domanda presso l'Ufficio di riferimento. Saranno le stesse Strutture a segnalare al Responsabile del Settore di competenza le attività per le quali si rende necessario attivare l'assicurazione;
 - le attività o il programma operativo verrà definito con i Volontari dalle Insegnanti, dai Pedagogisti della Struttura di riferimento ed eventualmente con gli altri Settori interessati.

Sportello Unico Attività Produttive



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CAPO II

CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 13 – Convenzioni con Enti del Terzo settore

1. Il Comune di Campegine può sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e s.s.m.i.
2. Gli ambiti di intervento delle attività di interesse generale nelle quali è possibile attivare Convenzioni sono quelle previste dell'art. 5 del “Codice del Terzo Settore”.

Art. 14 – Principio di parità di trattamento

1. I Volontari che svolgono attività tramite Enti del Terzo Settore convenzionati con il Comune di Campegine e che quindi prestano indirettamente la loro attività di utilità sociale a beneficio del Comune stesso, per il principio di parità di trattamento vengono iscritti al Registro Generale di Volontariato Civico. Con l'iscrizione i suddetti Volontari assumono lo status di Volontari Civici a tutti gli effetti.
2. L'acquisizione dello status di “Volontario Civico” è connesso ai diritti e doveri espressamente indicati al precedente articolo 7.

Art. 15 - Modalità di individuazione dell'Ente del Terzo Settore

1. L'individuazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di promozione sociale con cui il Comune di Campegine intende stipulare Convenzioni, è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le procedure comparative devono essere precedute da un Avviso di manifestazione di interesse, pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni, nel quale devono essere individuati i progetti di utilità sociale sui quali si intende procedere, la tipologia delle spese ammesse a rimborso ed il relativo importo massimo nonché i criteri di valutazione.
2. Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti alle risorse a disposizione ed alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento dei Volontari.

Sportello Unico Attività Produttive



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

3. La valutazione delle proposte pervenute e l'approvazione della relativa graduatoria, è effettuata da una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri e formata dal Responsabile del singolo progetto ed altri membri esperti nell'ambito di attività di interesse.
4. La Convenzione stipulata con l'Ente del Terzo Settore, individuato con la procedura di cui ai commi precedenti, deve essere redatta secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 4, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.s.m.i.

Art. 16 – Liquidazione delle spese rimborsabili

1. Il Responsabile del singolo progetto può riconoscere all'Ente del Terzo Settore con il quale ha stipulato la Convenzione, esclusivamente le spese rimborsabili previste dagli articoli 17 e 56 del "Codice del Terzo Settore".
2. L'Amministrazione Comunale provvederà alla liquidazione delle spese rimborsabili di cui al precedente comma, secondo le condizioni e modalità stabilite nella Convenzione, previa presentazione di analitica rendicontazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente del Terzo Settore, corredata da documentazione giustificativa. Le eventuali incongruenze o inadempienze che possano emergere dai controlli, verranno scomutate dall'importo complessivo dovuto all'Ente del Terzo Settore.

Art. 17 – Controlli amministrativi

1. Il Comune di Campegine potrà verificare, in qualsiasi momento, le modalità e lo stato di attuazione delle attività svolte dall'Ente Terzo Settore.
2. In caso di accertate gravi inadempienze da parte dell'Ente del Terzo Settore, il Comune di Campegine potrà procedere alla risoluzione immediata della Convenzione.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune garantisce che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.s.m.i. esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente Regolamento.



COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, da effettuarsi ad avvenuta esecutività della Delibera di approvazione del medesimo.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Sportello Unico Attività Produttive

P.za Caduti del Macinato conf. CAP 42040 - Campegine (RE) per tel. 0522/676521 - fax 0522/676314
P.IVA 00446710352 Web site <http://www.comune.campegine.re.it> - Email commercio@comune.campegine.re.it

F.to